

DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2023, n. 224

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132. (24G00008)

(GU n.12 del 16-1-2024)

Vigente al: 31-1-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 14;

Visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare gli articoli 31 e 32;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2021» e in particolare l'articolo 7;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e delle imprese e del made in Italy;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/23, salvo quanto specificamente previsto dal presente articolo:

a) «controparte centrale sottoposta a risoluzione»: una controparte centrale (CCP) in relazione alla quale e' avviata un'azione di risoluzione;

b) «risoluzione»: l'applicazione di uno o piu' strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21 del medesimo regolamento (UE) 2021/23;

c) «autorita' di risoluzione»: l'autorita' designata ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto;

d) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una controparte centrale cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la controparte centrale;

e) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche a esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;

f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre a risoluzione la CCP ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, l'applicazione di uno o piu' strumenti di risoluzione di cui al titolo V, capo III del regolamento (UE) 2021/23, oppure l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al titolo V, capo IV del regolamento (UE) 2021/23;

g) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o, comunque, i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli che conferiscono il diritto di acquisire o che rappresentano o che sono convertibili in azioni, quote o negli strumenti finanziari di cui sopra;

h) «commissari straordinari»: gli amministratori temporanei previsti all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, come nominati ai sensi dell'articolo 79-novies.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) «commissari speciali»: gli amministratori straordinari previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23;

l) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, e dell'articolo 13 del presente decreto;

m) «CCP-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del titolo V, capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2021/23 e dell'articolo 17 del presente decreto, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione, o le attivita', i diritti e le passivita' di questa con l'obiettivo di mantenerne la continuita' delle funzioni essenziali.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia limitatamente agli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.

2. La Banca d'Italia e la Consob emanano con propri atti le disposizioni di attuazione del presente decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 3

Autorita' di risoluzione

1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal presente decreto, in qualita' di unica autorita' di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia.

2. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM); puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'AESFEM.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4

Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' il ministro designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, esercita le funzioni di sua competenza previste dal medesimo regolamento e approva il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione.

2. La Banca d'Italia, la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni, al fine di garantire efficacia ed efficienza della gestione delle crisi.

Art. 5

Responsabilita'

1. Nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, e dal presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob, i componenti dei loro organi, i loro dipendenti, nonche' gli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari speciali, la CCP-ponte, e i componenti dei suoi organi, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

2. Nell'esercizio del loro incarico, l'esperto indipendente di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, i componenti dei suoi organi, nonche' i suoi dipendenti rispondono per i danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

3. Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto la

responsabilita' dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Art. 6

Segreto

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto e dal regolamento (UE) 2021/23. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, i dipendenti della Banca d'Italia sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati.

3. Sono altresì coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) la Consob, e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta nella risoluzione, fermo restando le forme di collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici richieste dalla Banca d'Italia nonché la collaborazione tra Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 7 del presente decreto;

c) i commissari speciali e i commissari straordinari.

4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e ai dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:

a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualità di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;

c) una CCP-ponte per la gestione delle attivita' istituita ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonché i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi.

5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 73, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, ove necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:

a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;

b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle a essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.

7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

Art. 7

Collaborazione fra autorità

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante lo scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi al segreto d'ufficio.

Art. 8

Piani di risoluzione

1. Il piano di risoluzione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 è riesaminato, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 6 del medesimo articolo 12, anche dopo l'attuazione di un'azione di risoluzione.

2. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, al fine di collaborare alla predisposizione e al tempestivo aggiornamento del piano, conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia nei termini e nelle modalità da questa stabiliti.

Art. 9

Valutazioni del soggetto indipendente

1. I commissari straordinari possono essere nominati dalla Banca d'Italia quali esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 per lo svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 24 del medesimo regolamento nonché ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento per lo svolgimento della valutazione di cui allo stesso articolo.

2. Le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivala ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/23. I crediti per le indennità spettanti ai soggetti incaricati delle valutazioni sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

3. Il comma 2 si applica anche all'indennità spettante all'esperto indipendente incaricato della valutazione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/23.

Art. 10

Accertamento dei presupposti

1. Ai fini di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la controparte centrale è considerata in dissesto o a rischio di dissesto dalla Banca d'Italia di propria iniziativa, sentita la Consob, o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 11

Avvio della risoluzione

1. Il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione contiene:

- a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
- b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:

- 1) sono individuati gli strumenti di risoluzione che la Banca d'Italia intende adottare;

2) in caso di applicazione degli strumenti di allocazione delle perdite di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) 2021/23, o dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, e' indicato il rispettivo ammontare;

3) se del caso sono indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23;

4) se del caso e' disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/23;

5) se e' prevista la costituzione di una CCP-ponte ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, sono indicati:

5.1) i beni e i rapporti giuridici da cedere alla CCP-ponte;

5.2) le modalita' di costituzione della CCP-ponte;

5.3) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale della CCP-ponte o delle sue attivita' o passivita'.

2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio atto la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora, secondo la natura e le circostanze del caso, il programma di risoluzione non sia piu' idoneo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione, lo stesso puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano il comma 2, del presente articolo e l'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Le valutazioni definitive non richiedono modifiche al programma di risoluzione.

4. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12

Dichiarazione dello stato di insolvenza

1. Se la controparte centrale sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, con riferimento all'accertamento giudiziale si applica l'articolo 82, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.

2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del titolo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione.

3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 13

Attuazione del programma

di risoluzione

1. Il programma di risoluzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita':

a) con atti di uno o piu' commissari speciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente decreto, dalla stessa nominati;

b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;

c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi della controparte centrale sottoposta a risoluzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 1, lettera c), e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.

4. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita' previste dal comma 1, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:

a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla controparte sottoposta a risoluzione;

b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza della controparte centrale sottoposta a risoluzione, salvo che sia diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.

5. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.

6. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.

7. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale della controparte centrale sottoposta a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultima, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.

8. I commissari speciali devono essere in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

9. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 1-ter, 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

10. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.

11. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 1-ter, 2 e 3, e 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

12. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della controparte centrale sottoposta a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:

a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o alla controparte centrale sottoposta a risoluzione;

b) sulla controparte centrale sottoposta a risoluzione;

c) sull'eventuale residuo attivo della CCP-ponte.

13. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 12, lettere b) e c), sono muniti di privilegio ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 14

Chiusura della risoluzione

1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Consob, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo della controparte centrale sottoposta a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.

2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del presente decreto.

3. In conformita' all'articolo 27, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c) e d), del medesimo regolamento residuano attivita' o passivita' in capo alla controparte centrale sottoposta a risoluzione, quest'ultima e' sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 79-novies.3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che la controparte centrale in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/23, per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

Art. 15

Svalutazione e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passivita' non garantite

1. In caso di applicazione dello strumento della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, all'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:

a) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) gli articoli 2443, primo e secondo comma, 2438, primo comma, e 2441 del codice civile, nonche' le disposizioni normative, contrattuali o statutarie che ne possono ostacolare la conversione.

2. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, e' attuato:

a) in modo uniforme nei confronti di tutti i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, e i creditori della controparte centrale

appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale delle rispettive partecipazioni o dei crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e, tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23;

b) in misura tale da assicurare che nessun titolare delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, dei titoli di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 40) del regolamento (UE) 2021/23, o delle passività non garantite riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la controparte centrale sottoposta a risoluzione fosse stata liquidata nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) tenendo conto del valore nominale delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23 o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purché i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione;

d) in caso di passività contestate, sull'ammontare riconosciuto dalla controparte centrale sottoposta a risoluzione; definita la contestazione, lo strumento di svalutazione e conversione è esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passività nei confronti delle quali è stata attuata la svalutazione e conversione è ripristinato per la differenza.

3. Lo strumento di svalutazione e conversione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/23, è adottato anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33), del regolamento (UE) 2021/23, emesse o attribuite in virtù della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione.

4. In caso di conversione effettuata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia può applicare tassi di conversione diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

5. Salvo patto contrario, in caso di passività oggetto di svalutazione e conversione, lo strumento di svalutazione e conversione non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti della controparte centrale sottoposta a risoluzione è ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito della svalutazione e conversione.

6. Gli adempimenti amministrativi e procedurali, connessi all'esercizio dello strumento di conversione e svalutazione, sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.

Art. 16

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1. Ai fini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia può chiedere alla controparte centrale di contattare potenziali acquirenti, nel rispetto dell'articolo 73 del medesimo regolamento.

Art. 17

Strumento della CCP-ponte

1. Ai fini di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/23, la

Banca d'Italia dispone la costituzione della CCP-ponte in forma di societa' di capitali e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del presente decreto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, nonche', fermo restando l'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/23, di ogni adempimento necessario per la costituzione della societa'. In deroga all'articolo 2331, secondo comma, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la societa' con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento, gli amministratori della societa' curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge.

2. In caso di applicazione dello strumento di svalutazione e conversione delle passivita' congiuntamente a quello della CCP-ponte, l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute alla CCP-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultima dei poteri alla stessa attribuiti dagli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2021/23.

Art. 18

Disposizioni comuni alle cessioni

1. Con riguardo alle cessioni disciplinate dal titolo V, capo III, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/23, se la cessione ha ad oggetto:

a) crediti, si applica l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) contratti, il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, primo comma, 1408, secondo comma, e 2558, secondo comma, del codice civile;

c) passivita', il cedente e' liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.

2. Delle cessioni di cui al comma 1 e' data notizia ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati agli articoli 40 e 42 del regolamento (UE) 2021/23, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.

4. La cessione dei rapporti di cui al comma 1 ha efficacia a seguito della pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto, e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro centottanta giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 19

Riconoscimento contrattuale degli strumenti e dei poteri dell'autorita' di risoluzione

1. Ai fini di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, le controparti centrali includono nei contratti o accordi conclusi con i partecipanti diretti o con i detentori di partecipazioni ovvero di titoli di debito ubicati in un paese terzo o disciplinati dalla legislazione di un paese terzo una clausola mediante la quale essi riconoscono l'efficacia degli strumenti e dei poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia

sui medesimi contratti o accordi nonche' sui relativi diritti, obblighi, attivita' e passivita', e accettano di subirne gli effetti.

2. Il comma 1 si applica ai contratti e agli accordi stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che gli strumenti e i poteri di risoluzione esercitati dalla Banca d'Italia producono i loro effetti su diritti, obblighi, attivita' e passivita' di cui al comma 1.

4. Se la controparte centrale determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 e' impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, essa notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia e' sospeso l'obbligo di cui al comma 1.

5. A seguito della notifica di cui al comma 4, la Banca d'Italia puo' chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilita' della controparte centrale. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non e' impraticabile, essa puo' richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilita' della controparte centrale. La Banca d'Italia puo' inoltre chiedere a quest'ultima di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti e i poteri di risoluzione sono comunque esercitati anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.

Art. 20

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione

1. L'esercizio dei poteri previsti agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce di per se' inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.

Art. 21

Pubblicita'

1. La Banca d'Italia pubblica su apposita sezione del proprio sito internet i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia di cui al primo periodo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23, il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione previsto dall'articolo 11, comma 1, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dall'articolo 11, comma 2, del presente decreto sono pubblicati per estratto: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia; su quello della controparte centrale sottoposta a risoluzione; nel registro delle imprese; nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

3. Le notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/23 sono effettuate tempestivamente e comunque, senza pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.

Art. 22

Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui

all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m-octies) e' aggiunta la seguente: «m-novies) i provvedimenti relativi alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-septies) e' aggiunta la seguente: «z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-sexies) e' aggiunta la seguente: «q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.».

3. Nelle presenti controversie non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del codice del processo amministrativo.

5. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una controparte centrale sottoposta a risoluzione puo' disporre la sospensione, su istanza della Banca d'Italia, per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Art. 23

Deroghe

1. Al fine dell'applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 e al presente decreto, alle controparti centrali sottoposte a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 33, del regolamento (UE) 2021/23, e alla CCP-ponte non si applicano gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche' il libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile.

2. In caso di fusioni o scissioni di controparti centrali sottoposte a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni di cui all'articolo 2, comma 1, n. 33, del regolamento (UE) 2021/23, o di CCP-ponte:

a) l'operazione e' disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;

b) entro centottanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.

3. Alle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione delle partecipazioni, e alla CCP-ponte se ha azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:

a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;

b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezioni II-ter e III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' in merito al provvedimento che dispone l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 21, comma 2, del presente

decreto anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata.

5. Se, a seguito della svalutazione e conversione di cui all'articolo 32, del regolamento (UE) 2021/23, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sussiste.

6. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

7. Alle controparti centrali sottoposte a risoluzione ai sensi del regolamento (UE) 2021/23 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19.

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 297, comma 5, dopo le parole: «direttiva 2014/59/UE», sono inserite le seguenti: «o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative.»

b) all'articolo 343, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonche' alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura.».

c) l'articolo 347 e' sostituito dal seguente:

«Art. 347 (Costituzione di parte civile). - 1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».

Art. 25

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79-quinquies, comma 1, le parole «dai commi seguenti e dall'articolo 79-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1»;

b) all'articolo 79-sexies:

1) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 79-octiesdecies»;

2) al comma 5, le parole: «degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli

31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2,»;

3) al comma 13, le parole: «e alla gestione delle situazioni di emergenza,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, piu' in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23,»;

c) dopo l'articolo 79-novies sono inseriti i seguenti:

«Art. 79-novies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23). - 1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformità all'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo.

2. La Banca d'Italia e l'autorità competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonché il nuovo organo di controllo.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:

a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;

b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23.

5. La Banca d'Italia e l'autorità competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.

6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti, la Banca d'Italia può emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.

Capo II-bis (Crisi delle controparti centrali)

Art. 79-novies.2 (Amministrazione straordinaria). - 1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia può altresì disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilità del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.

Articolo 79-novies.3 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:

a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e

b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;

b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o piu' Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.

Articolo 79-novies.4 (Liquidazione ordinaria). - 1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'.

2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della societa', non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

3. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 2.

4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

5. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorita'.

6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa'.

7. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.

8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.»;

d) all'articolo 193-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020)»;

2) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti diretti, come definiti dall'articolo 2, punti 1) e 12), del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, per l'inosservanza degli obblighi che derivano dal medesimo regolamento (UE) 2021/23 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione, o dai relativi atti delegati o dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea, nonche' in caso di inosservanza delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'inosservanza delle medesime disposizioni, nei confronti delle persone fisiche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni. La Banca d'Italia e la Consob non procedono alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;

3) al comma 2-bis, le parole: «1, 1-bis e 1-ter» sono

sostituite dalle parole «1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

4) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1-quater, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel medesimo comma, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.»;

e) all'articolo 194-quater, comma 1, la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente: «c-quater) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.»;

f) all'articolo 194-septies, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla seguente: «e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012, del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2021/23 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.».

Art. 26

Disposizioni penali

1. All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».

2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio.

Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Visto, il Guardasigilli: Nordio